



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il Relatore: *Funz. Amm.vo Dott.ssa Marcella Busà*

Al Sig. Capo di Gabinetto

E p.c Al Sig. Segretario Generale

Prot. n.673371 del 10.05.2019

Oggetto: Regolamento spese di rappresentanza

Come noto, nell'attuale contesto di finanza pubblica, dove risulta maggiormente sentita, anche dalla collettività, l'esigenza di contenimento di spese, quelle di rappresentanza sono sottoposte agli specifici vincoli di contenimento di cui alle disposizioni art. 6, comma 8, D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010 e al precipuo regime di cui all'art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011, integranti normativa inderogabile, non aggribile per il tramite di disposizioni regolamentari adottate dal singolo Ente ⁽¹⁾.

Nel corso dell'istruttoria sull'errata imputazione contabile da parte di un ente, la Corte dei Corti ha evidenziato la necessità di adozione del regolamento disciplinante l'effettuazione delle spese di rappresentanza, precisando che l'adozione di apposito regolamento o atto a valenza regolamentare equipollente, adottato in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplini i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell'amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza risponde a principi di sana gestione finanziaria ⁽²⁾.

La necessità di una regolamentazione nasce proprio dalla natura generale ed astratta delle spese in argomento (definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, modalità di imputazione contabile), che richiede per le relative procedure i requisiti della trasparenza e conoscibilità, a garanzia della corretta spendita del danaro pubblico in modo che sia sottratta a contingenti scelte degli organi di governo.

In attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione, la disciplina delle spese di rappresentanza si presenta, quindi, opportuna al fine di:

⁽¹⁾ Cfr. Corte dei Conti, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 617 e 754 del 2018.

⁽²⁾ Cfr. Corte dei Conti, sez. Campania, deliberazione n. 77/2019.

- a) garantire il contenimento della spesa pubblica;
- b) uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- c) semplificare le procedure amministrative e contabili dell'attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

Pertanto, partendo dalla nozione generale di spesa di rappresentanza ⁽³⁾, è opportuno che la norma regolamentare sovraintenda ad una attenta verifica dei presupposti cui è subordinata l'assunzione delle spese di rappresentanza (possesso dei prerequisiti di: inerenza, proporzionalità, congruità, sobrietà, efficienza ed economicità, efficacia e coerenza), nel rispetto dei limiti dettati dalla legge e dalla giurisprudenza contabile.

Inoltre, la regolamentazione della materia non trascurerà la gestione amministrativo-contabile (dall'apposito stanziamento in sede di approvazione di bilancio al relativo impegno, mediante determinazione da parte del responsabile del Servizio competente, indicante, per ogni singola spesa, le circostanze e le ragioni di interesse pubblico che hanno indotto a sostenerla e le persone che beneficiano della stessa, alla liquidazione delle spese previa presentazione di regolari fatture o ricevute fiscali, debitamente vistate dal Responsabile o dall'Amministratore che le ha disposte, a pena di inammissibilità).

E' implicito che uno specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza, richiamando l'attenzione al più puntuale rispetto dei limiti e criteri di legge, costituirebbe valido strumento di contrasto alla violazione dei criteri che legittimano la spesa sostenuta dall'Ente per scopi di rappresentanza.

Nei termini di cui sopra è l'avviso dello scrivente rispetto all'oggetto.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile

⁽³⁾ Così la Corte, nella pronuncia in esame, la riassume : "Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici".